



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 130 del 13/04/2018

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Sigma Aldrich Srl, offerente nella procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di reagenti e solventi chimici vari, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG: 740545D84)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Esclusione dell'operatore economico Sigma Aldrich Srl, offerente nella procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di reagenti e solventi chimici vari, di durata annuale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG: 740545D84)

Con Determinazione n. 74 del 02/03/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'avvio di una procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con successiva DDG n. 320/2017 (di seguito semplicemente "Regolamento") volta all'affidamento della fornitura di reagenti e solventi chimici vari, di durata annuale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto"), da aggiudicarsi mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 11, comma 1, del Regolamento, alla consultazione dell'Albo Fornitori e si è determinato di invitare:

- Carlo Erba Reagents Srl
- Merck Spa
- Sigma Aldrich Srl

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- VWR International Srl

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 07/03/2018, ai citati operatori economici, richiesta di migliore offerta (RdO n. 1873776 – nostro prot. n. 3426/2018), conservata agli atti del Servizio. Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

- Carlo Erba Reagents Srl
- Sigma Aldrich Srl
- VWR International Srl

Con nota del RUP datata 21/03/2018, conservata agli atti del Servizio, è stato nominato esperto deputato a fornire supporto al RUP per la valutazione dell' idoneità tecnica delle offerte pervenute, il Dott. Giovanni Binato, Dirigente chimico presso la SCS2 dell'Istituto.

In fase di esame della documentazione tecnica inviata dagli operatori economici offerenti, l'esperto ha rilevato la necessità di richiedere alla concorrente Sigma Aldrich Srl precisazioni in merito all'offerta presentata, consistenti nel nuovo invio delle schede tecniche dei prodotti offerti.

Con nota nostro prot n. 6416 del 09/04/2018 è stata pertanto inviata la citata richiesta di precisazioni a Sigma Aldrich Srl. La concorrente ha risposto con nota inviata tramite il portale MePA in data 11/04/2018.

Nel corso della seduta del 13/04/2018, come emerge dal relativo verbale allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), è stata rilevata con riferimento all'offerta presentata dall'operatore economico Sigma Aldrich Srl l' inidoneità tecnica della stessa risultando mancante della specifica tecnica minima " *titolo alcolemico 4%* " relativamente al prodotto nostro codice PC1931 – ACIDO BORICO richiesta dalla *lex specialis* di gara.

Per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel relativo verbale cui si fa espresso rinvio, il RUP, nel corso della successiva seduta riservata del 13/04/2018, esaminate le risultanze sopra riportate, ha proposto di dichiarare l' esclusione dell'operatore economico dalla procedura e di provvedere altresì a darne debita comunicazione al medesimo operatore economico entro i termini di legge.

Si precisa che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, conseguendo l' esclusione *de qua* non " *all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali* " citate dalle summenzionate disposizioni normative. Lo stesso sarà in ogni caso oggetto di pubblicazione con le differenti modalità e termini previsti ai sensi della prima parte del medesimo art. 29, comma 1, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto " *Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi* ".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate nel verbale della seduta del 13/04/2018 allegato al presente provvedimento (Allegato 1), l'esclusione dell'operatore economico Sigma Aldrich dalla procedura in parola;
2. di disporre altresì affinché si provveda a trasmettere comunicazione dell'avvenuta esclusione con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, seconda parte del D. Lgs. n. 50/2016 sui mezzi ivi previsti, non conseguendo l'esclusione *de qua "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali"*;
4. di dare atto che tutti i restanti operatori economici sono ammessi alla successiva fase della procedura.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato